




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2657

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

*(Approvato dal Senato – A.S. 1763)*

N. 301 – 26 gennaio 2021



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2657

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia  
e Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze  
Armate e norme di adeguamento dell'ordinamento  
interno ad obbligazioni internazionali contratte con la  
Santa Sede

*(Approvato dal Senato – A.S. 1763)*

N. 301 - 26 gennaio 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE .....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPPELLANI MILITARI .....	- 4 -
ARTICOLI 4 E 5.....	- 19 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE E IN MATERIA DI ASSUNZIONE DELLE TESTIMONIANZE DI CARDINALI .....	- 19 -
ARTICOLO 6.....	- 19 -
CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 19 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2657</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Di Staso, per la III Commissione; Aresta, per la IV Commissione
<b>Gruppo:</b>	M5S
<b>Commissioni competenti:</b>	III (Affari esteri) e IV (Difesa)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato<sup>1</sup> - ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia, altresì, che nel corso dei lavori della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato il Governo ha messo a disposizione della medesima Commissione<sup>2</sup> una nota istruttoria del Ministero della difesa in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento. Di tale documentazione si dà conto nella presente scheda.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dalle Commissioni congiunte III (Esteri) e IV (Difesa) per l'acquisizione dei pareri, identico al testo originario del provvedimento. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> AS 1763.

<sup>2</sup> Cfr. Senato della Repubblica - 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 308, del 28 luglio 2020.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 3 del disegno di legge

#### Disposizioni in materia di Cappellani militari

**Le norme**, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'Intesa (Scambio di lettere) intervenuta con la Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, recano (articolo 3) specifiche novelle al D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM). In particolare viene previsto che:

- l'assistenza spirituale ai militari cattolici è assicurata da cappellani militari nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare. Le autorità militari, tra l'altro, assicurano ai cappellani militari la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni (articolo 3, comma 1, lett. a)).

Si evidenzia che l'art. 17 del COM, nel testo vigente, stabilisce che il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate è svolto da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari;

- la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale<sup>3</sup> e di maggiore generale [art. 3, comma 1, lett. b)].

L'art. 1533 del COM, nel testo vigente, prevede che l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale venga svolta dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre Ispettori che fanno parte della sua Curia. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale;

- i cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine svolgono ogni attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari risiedono in una delle

---

<sup>3</sup> Nel 1997 i gradi degli ufficiali generali sono stati ridenominati da generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata, rispettivamente, in brigadiere generale, maggiore generale e tenente generale. Con la legge n.299/2004 le denominazioni per gli ufficiali generali provenienti dalle "Armi" sono state riportate a generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata mentre le denominazioni di brigadiere generale, maggior generale e tenente generale sono rimaste in vigore per gli ufficiali generali provenienti dai corpi tecnici e logistici.

sedi di servizio. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio [articolo 3, comma 1, lett. c)];

- il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico [articolo 3, comma 1, lett. e), cpv. Art. 1534-*bis*, n. 3];
- i riferimenti agli Ispettori, i cui relativi Uffici non sono più contemplati ai sensi dell'intervenuta Intesa, sono espunti da specifiche richiamate disposizioni del COM [articolo 3, comma 1 lett. da *f*) a *g*)];
- l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: *a*) secondo cappellano militare capo, assimilato al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità; *b*) primo cappellano militare capo, assimilato al grado di maggiore; *c*) cappellano militare capo, assimilato al grado di capitano; *d*) cappellano militare addetto, assimilato al grado di tenente; *e*) cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente (articolo 3, comma 1, lett. *r*)). Rispetto al testo vigente dell'art. 1546 del COM, non viene più previsto il grado di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello, viene fisato il numero complessivo (10) di unità per il grado di secondo cappellano militare capo e viene previsto il grado di cappellano militare di complemento [articolo 3, comma 1, lett. *r*)];
- l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità [articolo 3, comma 1, lettera *s*)].

Il testo vigente dell'art. 1552, comma 4, del COM - soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. *v*), del provvedimento in esame – fissa l'organico dei cappellani militari in servizio permanente in: 9 unità, terzi cappellani militari capi (grado non più previsto per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame) e in 190 unità, secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti. L'organico complessivo previsto a normativa vigente, pertanto, è pari a 204 unità = 190 + 9 + 5 (Ordinario, Vicario e 3 Ispettori di cui all'art. 1533 del COM);

- per l'accesso al servizio permanente effettivo nel grado di cappellano militare addetto è richiesta una permanenza minima di almeno 5 anni (in luogo dei 2 previsti nel testo vigente dell'art. 1559 del COM) nel grado di cappellano militare di complemento [articolo 3, comma 1, lett. *aa*)];
- la cessazione dal servizio permanente per limiti di età, con successivo collocamento nella riserva o in congedo assoluto, avviene al compimento del 65° anno di età anziché, come previsto nel testo vigente dell'art. 1578, comma 1, del COM, al compimento del 62° anno di età [articolo 3, comma 1, lett. *ee*)];
- le promozioni dei cappellani militari si effettuano: *a*) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano

militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. Rispetto al testo vigente dell'art. 1608 del COM, nel primo caso di avanzamento viene previsto come grado di partenza quello di cappellano militare di complemento anziché quello di cappellano militare addetto. Con riguardo al secondo caso di avanzamento viene espunto il riferimento all'avanzamento al non più previsto grado di terzo cappellano militare capo [articolo 3, comma 1 lett. *ss*]).

La successiva lettera vv) del comma 1 dell'articolo 3 precisa che l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene: a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo;

- gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti: a) cappellano militare addetto: 5 anni; b) cappellano militare capo: 10 anni; c) primo cappellano militare capo: 10 anni [articolo 3, comma 1, lett. *zz*]).

Il testo vigente dell'art. 1612 del COM, prevede che gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta sono i seguenti: a) 9 anni, cappellano capo; b) 7 anni, secondo cappellano capo (comma 1). Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti: a) 6 anni, cappellano addetto; b) 1 anno, cappellano capo; c) 4 anni, primo cappellano capo (comma 2);

- il trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari è definito con riguardo ai corrispondenti gradi militari di assimilazione (*cf. supra*). Ai cappellani militari sono, altresì, corrisposte, secondo il grado di assimilazione, l'indennità integrativa speciale; l'indennità mensile di impiego operativo di base; l'indennità di missione e l'indennità di imbarco. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi [articolo 3, comma 1, lett. *bbb*]);
- per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico [articolo 3, comma 1, lett. *ccv*]).

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che l'art. 11, comma 2, dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali

autorità. In tale contesto, la ratifica della sopra menzionata Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sull'assistenza spirituale alle Forze armate, dando attuazione agli Accordi concordatari del 1984, va a sostituire il precedente quadro normativo.

Tra gli elementi qualificanti dell'Intesa la relazione tecnica segnala la ridefinizione, per i cappellani militari, del concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari. In particolare viene sottolineato che resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, per consentire la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito dell'organizzazione militare, ma il cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, acquistando, invece, centralità le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura peculiare e autonoma. Viene, altresì, rilevato che la nuova disciplina prevede che i cappellani accedono ai gradi militari per assimilazione senza, cioè, che questo comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. La diretta conseguenza della mera assimilazione ai gradi gerarchici è che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Questi non portano armi, di regola indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.

La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che l'aspetto maggiormente qualificante dell'Intesa da cui scaturisce il riordino in esame consiste nell'intento di conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato incidendo su alcuni aspetti del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate. La contrazione degli oneri si proietta, nello specifico, su due aspetti, la riduzione dell'organico e il ridimensionamento del trattamento economico.

La relazione tecnica afferma che, comunque, le modifiche introdotte al COM dal provvedimento sono conseguite nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'**organico dei Cappellani militari** la relazione tecnica evidenzia che questo viene ridotto dalle attuali n. 204 unità (artt. 1533 e 1552 del COM) a 162 unità, in base all'art. 5, comma 1, dell'Intesa, riassetato nell'art. 1547, comma 2, del COM [articolo 3, comma 1, lett. s)], anche in ragione della sospensione della leva obbligatoria.

L'art. 6 dell'Intesa, riassetato nell'art. 1546, comma 1, del COM [articolo 3, comma 1, lett. z)], riporta la nuova tabella organica dei cappellani militari con i rispettivi gradi di assimilazione.

Nel dettaglio:

- Ordinario militare, assimilato al rango di tenente generale;
- Vicario generale militare, assimilato al rango di maggiore generale;
- secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- primo cappellano militare capo, assimilato al grado di maggiore s.p.e.;

- cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano s.p.e.;
- cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente s.p.e.;
- cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento.

La relazione tecnica evidenzia, tra l'altro, la soppressione del grado di terzo cappellano capo assimilato al grado di colonnello, nonché delle figure di ispettore (articolo 1533 del COM) assimilate al grado di brigadiere generale.

Una ulteriore attenzione merita l'art. 7 dell'Intesa, riassetato negli artt. 1611 e 1612 del COM [art. 3, comma 1, lettere *vv*) e *zz*]], sulle forme di avanzamento, strettamente correlate al trattamento economico. Le promozioni dei cappellani militari sono effettuate per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente in s.p.e., e dal grado di tenente s.p.e. al grado di capitano s.p.e.; per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore s.p.e. Inoltre, il periodo di permanenza minima nel grado, ai fini della promozione, è di 5 anni per i gradi di sottotenente di complemento e di tenente, e di 10 anni per i gradi di capitano e di maggiore. La relazione tecnica, inoltre, segnala che nel determinare la composizione teorica dell'organico si è tenuto conto dei criteri di seguito riportati:

- il limite organico è stato fissato a n. 162 unità complessive (di cui 1 Ordinario militare e 1 Vicario militare);
- non sono più previsti gli ispettori (assimilati al grado di brigadiere generale) e i terzi cappellani capo (assimilati al grado di colonnello);
- il numero massimo di secondi cappellani capo (assimilati al grado di tenente colonnello) è fissato in 10 unità;
- la ripartizione, tra i gradi, delle rimanenti unità di personale è stata effettuata tenendo conto delle permanenze nei gradi di cui all'articolo 7, comma 2, dell'Intesa, che comporta un modulo di alimentazione teorico di 5 unità/anno.

L'organico teorico che ne deriva è il seguente:

- n. 1 Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1 Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 10 secondo cappellano capo (tenente colonnello);
- n. 50 primo cappellano capo (maggiore);
- n. 50 cappellano capo (capitano);
- n. 25 cappellano addetto (tenente);
- n. 25 cappellano di complemento (sottotenente di complemento).

Con riferimento alla riduzione dell'organico da n. 204 unità a n. 162 unità, la relazione tecnica specifica che la composizione dell'organico - prima dell'Intesa - ai sensi degli articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare e ancora vigente, è la seguente:

- n. 1 Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1 Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 3 Ispettori (brigadiere generale);
- n. 9 terzo cappellano capo (colonnello);
- n. 190, tra secondo cappellano capo (tenente colonnello), primo cappellano capo (maggiore) cappellano capo (capitano), cappellano addetto (tenente).

La relazione tecnica rileva che le consistenze effettive sono inferiori agli anni persona inseriti su indicazione dell'Ordinariato nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Ciò accade perché l'Ordinariato militare, durante la fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio, richiede che venga inserito in SICO un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico, ipotizzando l'immissione di cappellani addetti in corso d'anno. In proposito, la relazione tecnica certifica che dalla rilevazione per il 2019 del SICO emerge una consistenza in anni persona pari a n. 197 unità (rispetto all'organico teorico pari a 204 unità) con una spesa complessiva per il 2019 indicato in euro 13.675.646 (comprensivo IRAP).

Si riporta nelle seguenti tabelle la consistenza degli organici per posizioni (Tabella 1) e una sintesi dei relativi oneri di bilancio 2019 (Tabella 2).

**Tabella 1.** Rilevazione Anni Persona SICO — Bilancio 2019

(euro)

QUALIFICHE ECONOMICHE	Min. Difesa					MEF	TOTALE AA/P
	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	
Ordinario militare	1						1
Vicario generale	1						1
Ispettore							0
Terzo cappellano capo +23 anni		1			1		2
Terzo cappellano capo						2	2
Secondo cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18
Secondo cappellano capo +18 (ten.col)	1	3	2			3	9
Secondo cappellano capo +13 anni					8	0	8
Primo cappellano capo +23 anni			2			0	2
Primo cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18
Secondo cappellano capo						3	3
Primo cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3
Primo cappellano capo						2	2
Cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43
Cappellano capo					6	7	13
Cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>197</b>

**Tabella 2.** Oneri complessivi Cappellani SICO - Bilancio 2019  
(euro)

<b>POSIZIONE ECONOMICA</b>	<b>Organico</b>	<b>Onere complessivo</b>
Ordinario militare	1	146.681
Vicario generale	1	128.612
Ispettore	0	0
Terzo Cappellano capo + 23 (colonnello)	2	180.480
Terzo Cappellano capo	2	134.382
Secondo Cappellano capo + 23	18	1.441.900
Secondo Cappellano capo + 18 (tenente colonnello)	9	580.777
Secondo Cappellano capo + 13	8	481.144
Secondo Cappellano capo	3	145.802
Primo Cappellano capo + 23	2	160.022
Primo Cappellano capo + 13	18	1.051.845
Primo Cappellano capo con 3 anni nel grado (maggiore)	3	130.048
Primo Cappellano capo	2	87.227
Cappellano capo + 10 anni (capitano)	43	1.797.692
Cappellano capo	13	551.595
Cappellano addetto	72	2.821.961
<b>TOTALE</b>	<b>197</b>	<b>9.840.170</b>

In base a quanto indicato dalla relazione tecnica, l'importo di euro 9.840.170 va integrato con altre componenti onerose (relative ad assegni familiari, assegni fissi, contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e IRAP) per uno stanziamento complessivo pari ad euro 13.675.646.

Si evidenzia che nella *Tabella 2* sono stati sintetizzati i dati concernenti gli oneri retributivi complessivi relativi all'Ordinariato militare per l'anno 2019. Per una consultazione integrale dei suddetti dati si rinvia alla *Tabella 2* riportata dalla relazione tecnica relativa al testo originario (AS 1763) del provvedimento in esame<sup>4</sup>.

La relazione tecnica afferma che per tale ragione il limite organico complessivo di n. 162 unità previsto dall'Intesa sarà rispettato agendo sulle predette immissioni. Le ulteriori variazioni all'organico sono dovute, oltre che alla soppressione in organico di personale con il grado di terzo cappellano capo (assimilato al grado di colonnello), alla fissazione del tetto massimo di 10 unità per il grado di secondo cappellano capo (assimilato al grado di tenente colonnello).

Lo sviluppo delle consistenze nel decennio 2020-2029 è stato effettuato prevedendo:

- cessazioni dal servizio permanente d'autorità per i terzi cappellani capo e per i secondi cappellani capo eccedenti il tetto dell'organico fissato ora a n. 10 unità, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di ratifica;
- ulteriori fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età;
- immissioni dal grado di cappellano di complemento;

<sup>4</sup> <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150238.pdf>

- immissioni programmate in maniera da avere l'organico sempre pari al limite di 162 unità;
- promozioni secondo le permanenze indicate nel sopra citato articolo 7 dell'Intesa;
- accesso al grado di secondo cappellano capo "a vacanza".

Lo sviluppo delle consistenze è indicato per ogni grado nelle Tabelle da 3 a 11 riportate a seguire

**Tabella 3.** Andamento delle consistenze nel grado di Cappellano di complemento

<b>Cappellano di complement</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	8	61	62	58	55	55	4	4	8	13
Immissioni	54	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Passaggio in SPE	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

**Tabella 4.** Andamento delle consistenze nel grado di Cappellano addetto

<b>Cappellano addetto (SPE)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	20	14	8	9	8	9	62	63	59	56
Immissioni da Cappellano di complemento	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Promozioni a Cappellano capo	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

**Tabella 5.** Andamento delle consistenze nel grado di Cappellano capo

<b>Cappellano capo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	45	47	49	50	48	42	33	26	25	28
Immissioni da Cappellano addetto	7	6	3	4	0	1	0	4	3	
Promozioni a Primo Cappellano capo	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

**Tabella 6.** Andamento delle consistenze nel grado di Primo Cappellano capo

<b>Primo Cappellano capo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	23	28	31	33	39	44	51	57	58	53
Immissioni da Cappellano addetto	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Promozioni a Primo Cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fuoriuscite limiti	0	1	0	0	1	3	1	4	5	4
<b>Totale consistenze</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>52</b>

**Tabella 7.** Andamento delle consistenze nel grado di Secondo Cappellano capo

<b>Secondo Cappellano capo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	33	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Immissioni da Cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cessazione d'autorità	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>Totale consistenze</b>	<b>10</b>									

**Tabella 8.** Andamento delle consistenze nel grado di Terzo Cappellano capo

<b>Terzo Cappellano capo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Consistenze iniziali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione d'autorità	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>0</b>									

**Tabella 9.** Andamento delle consistenze nel grado Vicario generale

<b>Vicario generale</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Totale consistenza</b>	<b>1</b>									

**Tabella 10.** Andamento delle consistenze nel grado di Ordinario militare

<b>Ordinario generale</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Totale consistenza</b>	<b>1</b>									

**Tabella 11.** Riepilogo dell'andamento delle consistenze dei Cappellani militari

<b>Sviluppo consistenze Cappellani militari</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Ordinario militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secondo cappellano capo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Primo cappellano capo	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52
Cappellano capo	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22
Cappellano addetto	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56
Cappellano di complemento	61	62	58	55	55	4	4	8	13	20
<b>Totale consistenze</b>	<b>162</b>									

Con **riguardo al trattamento economico**, la relazione tecnica precisa (citando la relazione introduttiva dell'Intesa) che resta fermo il fatto che i cappellani militari siano considerati come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi di appartenenza, nell'ambito del sistema economico di sostentamento del clero, di cui alla legge n. 222/1985. In tal modo, rileva che nel caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote

torna a essere soggetto a pieno titolo al sistema di sostentamento generale. L'art. 9 dell'Intesa, riassetato nell'art. 1621 del COM [articolo 3, comma 1, lettera bbb] prevede che ai cappellani militari sia corrisposto il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione con la relativa progressione economica. La retribuzione iniziale - a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento - risulta ulteriormente ridotta rispetto a quella precedentemente prevista per il cappellano addetto di complemento, che era assimilata al trattamento economico del tenente in servizio permanente.

Con riferimento agli emolumenti fissi e continuativi, la relazione tecnica precisa che i cappellani militari sono destinatari della progressione economica e ad essi sono corrisposte, con esclusione di ogni altra, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di impiego operativo di base. Sono escluse le maggiorazioni dell'indennità operativa ad eccezione dell'indennità di imbarco.

Il dettaglio delle indennità fisse e continuative spettanti è indicato nelle Tabelle 12 e 13 ove sono riportati rispettivamente i costi medi unitari per posizione economica per il 2020 prima e dopo il presente provvedimento.

Per la consultazione delle Tabelle 12 e 13 si rinvia al testo della relazione tecnica relativa al testo originario (AS 1763) del provvedimento in esame<sup>5</sup>.

La relazione tecnica afferma che al fine di determinare lo sviluppo decennale degli oneri, è stato calcolato, partendo dal costo medio unitario (CMU) per posizione economica, il costo medio ponderato per grado. Il calcolo è stato effettuato considerando le consistenze medie per ogni posizione economica desunte dalle permanenze previste in ogni grado.

A titolo esemplificativo, la relazione tecnica si sofferma su come è stato calcolato il costo medio di alcuni gradi. In particolare, al personale che riveste il grado di secondo cappellano capo è stata attribuita la qualifica economica c.d. "+23 anni" in quanto ha un'anzianità minima di 30 anni: 5 anni da Cappellano di complemento, 5 anni da Cappellano addetto, 10 anni da Cappellano capo e 10 anni da primo Cappellano capo. Il personale che riveste il grado di primo Cappellano capo è stato ripartito proporzionalmente tra la qualifica economica c.d. "+13 anni" (3/10 dell'organico) e c.d. "+23 anni" (7/10 dell'organico) considerando che rivestirà il grado di primo cappellano capo con 20 anni di carriera e permarrà per 3 anni nella qualifica c.d. "+18 anni" e almeno 7 anni nella qualifica c.d. "+23 anni".

---

<sup>5</sup> <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150238.pdf>

**Tabella 14.** Determinazione del Costo medio unitario (CMU) per grado*(euro)*

<b>POSIZIONE ECONOMICA</b>	<b>CMU</b>	<b>Organico Teorico</b>	<b>Grado</b>	<b>Media ponderata CMU</b>
Ordinario militare (tenente generale)	201.896,28	1	Ordinario militare	201.896,28
Vicario generale (maggiore generale)	176.475,99	1	Vicario generale	176.475,99
Ispettore (brigadier generale)	135.628,32	0	Ispettore	135.628,32
Terzo Cappellano capo + 23 (colonnello)	120.820,85	0	Terzo Cappellano capo	120.820,85
Terzo Cappellano capo	86.967,74	0		
Secondo Cappellano capo + 23 (tenente colonnello)	106.692,38	10	Secondo Cappellano capo	106.692,38
Secondo Cappellano capo + 18	84.885,27	0		
Secondo Cappellano capo + 13	79.265,33	0		
Secondo Cappellano capo (tenente colonnello)	56.796,06	0		
Primo Cappellano capo + 23	106.509,53	35	Primo Cappellano capo	93.281,42
Primo Cappellano capo + 13	79.082,48	15		
Primo cappellano capo (maggiore) con 3anni nel grado	53.848,52	0		
Primo Cappellano capo (maggiore)	53.061,60	0		
Cappellano capo (capitano) + 10 anni	55.620,06	50	Cappellano capo	55.620,06
Cappellano capo (capitano)	53.060,03	0		
Cappellano addetto (tenente)	51.393,87	25	Cappellano addetto	51.393,87
Cappellano di complemento (sottotenente)	37.540,24	25	Cappellano di complemento	37.540,24

La relazione tecnica riferisce, infine, che moltiplicando il costo medio ponderato per grado (Tabella 14) per le consistenze (Tabella 11) si ottengono gli oneri previsti nel decennio 2020-2029, riportati a seguire (Tabella 15).

**Tabella 15-** Onere complessivo decennio 2020/2029*(euro)*

<b>Sviluppo oneri</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Ordinario militare	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896
Vicario generale	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476
Ispettore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Secondo cappellano capo	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920
Primo cappellano capo	2.751.868	3.046.711	3.243.273	3.832.959	4.324.364	5.012.331	5.602.017	5.700.298	5.208.893	5.110.612
Cappellano capo	2.614.187	2.725.429	2.781.050	2.669.808	2.336.082	1.835.493	1.446.146	1.390.525	1.557.388	1.223.662
Cappellano addetto	719.514	411.151	462.545	411.151	462.545	3.186.420	3.237.814	3.032.238	2.878.057	2.878.057
Cappellano di complemento	2.289.940	2.327.480	2.177.320	2.064.700	2.064.700	150.160	150.160	300.320	488.020	750.800
<b>Totale</b>	<b>9.820.801</b>	<b>9.956.063</b>	<b>10.109.480</b>	<b>10.423.910</b>	<b>10.632.983</b>	<b>11.629.696</b>	<b>11.881.429</b>	<b>11.868.674</b>	<b>11.577.650</b>	<b>11.408.423</b>

Per quanto concerne, infine, il ridimensionamento del trattamento economico spettante ai cappellani militari, derivante dalla modifica dell'art. 1621 del COM, da parte del citato art. 9 dell'Intesa [articolo 3, comma 1, lett. bbb] la relazione tecnica precisa che:

- le indennità operative non più spettanti (campagna, super campagna, truppe alpine etc.) e l'indennità mensile pensionabile, precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, sono state escluse dal conteggio del costo medio unitario (CMU). Gli oneri riportati nella Tabella 15 sono, pertanto, già al netto dei risparmi derivanti dalla mancata corresponsione di indennità operative diverse dall'operativa di base (escluso l'imbarco per il personale imbarcato);
- non è prevista la corresponsione di emolumenti accessori, quali compenso per il lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego, emolumenti ex articolo 1826-*bis* del COM (che prevede un fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi), fondo efficienza servizi istituzionali. A tale riguardo la relazione tecnica afferma che la mancata corresponsione ai cappellani militari di tali emolumenti non determina in sé un risparmio per il bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti non vengono ridotti in funzione della mancata erogazione a favore dei cappellani;
- restano, invece, fermi eventuali obblighi assicurativi in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali espletate in qualunque orario.

La relazione tecnica riferisce, infine, che non vi è personale che rivesta gradi non più previsti o eccedenti la nuova dotazione organica.

Il **Governo**, nella nota tecnica messa a disposizione della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, con riguardo alle osservazioni formulate in merito alle seguenti disposizioni ha chiarito quanto segue:

- Comma 1, lettera a) - La nuova formulazione dell'articolo 17 del COM niente innova rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari. Si tratta dello svolgimento delle funzioni di parroco svolte nei confronti dei militari e dei loro familiari nell'ambito del rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari e che comporta, allo scopo, anche la piena agibilità dei luoghi sede dell'organizzazione militare. La previsione è attuata con le risorse umane e strumentali già stanziare.
- Comma 1, lettera c) - La norma inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*. Nella nota si assicura l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio. Viene evidenziato, altresì, che l'art. 1621, comma 6, del COM [articolo 3, comma 1, lett. bbb] dispone espressamente che ai cappellani militari non competono compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali, in qualunque orario espletate, ad eccezione

degli eventuali obblighi assicurativi. Oggi tale esclusione non è prevista. Non si determinano, pertanto, maggiori oneri ma risparmi.

- Comma 1, lettera e) - La previsione della nuova figura dei cappellani coordinatori, scelti tra i secondi cappellani militari (assimilati al grado di tenente colonnello), ha la finalità di disciplinare un mero incarico di funzione, senza alcuna modifica del trattamento economico. L'incarico non comporta, quindi, l'attribuzione di un grado gerarchico superiore, ma consiste nel mero assolvimento dei compiti affidati dall'Ordinario militare, e niente ha a che fare con la figura soppressa dalla disposizione in esame e che a normativa vigente è assimilata al grado di brigadiere generale. Al riguardo non vi è alcun presupposto nell'Intesa e nel testo in esame tale da far discendere una maggiorazione del trattamento economico e, conseguentemente, un aggravio degli oneri.
- Comma 1, lettere ss), vv), zz) - Le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611, 1612 del COM sono immediatamente funzionali alla riduzione degli oneri. La nuova disciplina agisce efficacemente in combinato disposto con la soppressione di alcune figure di vertice, ossia la figura di Cappellano ispettore, assimilata al grado di brigadiere generale e quella di terzo Cappellano capo, assimilata al grado di colonnello; alla figura di secondo Cappellano capo, assimilata al grado di tenente colonnello, potranno, invece, accedere soltanto dieci soggetti. I tempi di avanzamento sono diversificati, poiché sono più lunghi i tempi per accedere ai gradi più elevati; in particolare, cinque anni da sottotenente di complemento (Cappellano militare di complemento) a tenente in s.p.e. (cappellano addetto) e da tenente in s.p.e. a capitano in s.p.e. (Cappellano militare capo), dieci anni, invece, da capitano e da maggiore (primo Cappellano militare capo). Infine, l'effetto riduttivo degli oneri è conseguito, altresì, attraverso la revisione del trattamento economico. Quello principale continua a essere corrispondente a quello di base previsto per il grado di assimilazione, per contro quello accessorio prevede solo un elenco tassativo di indennità (indennità integrativa speciale per i lavoratori del comparto pubblico, indennità mensile di impiego operativo di base, indennità di missione e indennità di imbarco) con esclusione della corresponsione di tutte le altre, tuttora percepite a legislazione vigente. La tabella 15 della relazione tecnica dimostra la riduzione degli oneri conseguente alla riduzione del trattamento economico.

Viene, inoltre, confermato che il limite di 162 unità di organico sarà rispettato agendo sulle immissioni del personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Lo sviluppo decennale delle consistenze è stato dettagliato, in relazione tecnica, con le tabelle da 3 a 10 e con la tabella 11, riassuntiva.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma (articolo 3), ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno all'Intesa (Scambio di lettere) intervenuta con la Santa Sede in tema di assistenza spirituale alle Forze armate, reca specifiche novelle al D. lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) in materia di organici dei

cappellani militari e dei relativi gradi militari di assimilazione nonché con riguardo alla loro progressione di carriera e al relativo trattamento economico. A tale riguardo la relazione tecnica riferisce che l'intervento in esame determinerà uno sgravio dei relativi oneri a carico dello Stato, in quanto produrrà una riduzione dell'organico e un ridimensionamento del trattamento economico dei cappellani militari.

Con specifico riguardo alla riduzione dell'organico si evidenzia che questo viene portato dalle attuali 204 unità (previste ai sensi del COM) a 162 unità (comma 1, lett. s)).

Tra le misure di contenimento adottate si evidenziano, in particolare, la soppressione degli Ispettori (assimilati al grado di brigadiere generale) (comma 1 lett. da f) a q)) e dei terzi cappellani capo (assimilati al grado di colonnello) e la fissazione del numero massimo di secondi cappellani capo (assimilati al grado di tenente colonnello) a 10 unità (comma 1, lett. r)). Sul punto, la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta in risposta alle osservazioni formulate in prima lettura, riferiscono, tra l'altro, che l'attuale (rilevazione 2019) organico di fatto dell'Ordinariato è pari a 197 unità e che il limite di 162 unità introdotto sarà rispettato in modo da avere le consistenze sempre pari a tale limite con riguardo a ciascun anno del decennio 2020-2029; ciò per effetto delle cessazioni d'autorità dal servizio - all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di ratifica - dei terzi cappellani capo e dei secondi cappellani capo eccedenti il tetto fissato a 10 unità, per effetto delle ulteriori fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età e soprattutto in virtù di una programmazione delle immissioni che sarà effettuata anche tenendo conto di tempi di avanzamento più lunghi per accedere ai gradi più elevati.

Con riferimento alla rideterminazione del trattamento economico, si evidenzia che questa viene effettuata, con riguardo ai corrispondenti gradi militari di assimilazione, prevedendo anche la corresponsione di un elenco tassativo di indennità (integrativa speciale, di impiego operativo di base, di missione e di imbarco) ed escludendo espressamente compensi per lavoro straordinario (comma 1, lett. bbb)). Sul punto, la complessiva documentazione tecnica fornita evidenzia che la revisione del trattamento economico concerne l'esclusione della corresponsione di talune indennità operative accessorie tuttora percepite a legislazione vigente (indennità di campagna, super campagna, truppe alpine *etc.*) e l'indennità mensile pensionabile, precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Tanto premesso, considerato che l'importo dei minori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinabili in ragione della nuova disciplina introdotta, non viene scontato ai fini dei saldi di

finanza pubblica e preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione della relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione fornita in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non si formulano osservazioni.

Si evidenzia che la relazione tecnica fornisce il dato relativo alla spesa complessiva stanziata in bilancio per il 2019 (pari ad euro 13.675.646) (Tabella 2) ripartito, altresì, per grado, nonché un quadro della progressione decennale dell'onere - anch'esso ripartito per grado - determinato in ragione del provvedimento in esame (Tabella 15), nei seguenti termini: euro 9.820.801 nel 2020, euro 9.956.063 nel 2021, euro 10.109.480 nel 2022, euro 10.423.910 nel 2023, euro 10.632.983 nel 2024, euro 11.629.696 nel 2025, euro 11.881.429 nel 2026, euro 11.868.674 nel 2027, euro 11.577.650 nel 2028, euro 11.408.423 nel 2029.

Peraltro, in merito al comma 1, lett. *ee*), che eleva da 62 a 65 anni di età il limite massimo per l'assolvimento dell'ufficio di cappellano militare, considerato che la disposizione appare suscettibile di produrre risparmi di spesa rispetto agli effetti finanziari già scontati a normativa vigente, si rileva l'opportunità di acquisire elementi di stima, sia pur di massima, degli stessi. Nulla da osservare, altresì, in merito alle altre disposizioni recate dalla norma, preso atto degli ulteriori elementi forniti nella documentazione fornita dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

In particolare, con riguardo al comma 1, lettera a) che prevede che le autorità militari assicurino ai cappellani militari la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni, è stato confermato che lo svolgimento dei compiti di cappellano militare già comporta, a normativa vigente, anche la piena agibilità dei luoghi sede dell'organizzazione militare.

In merito al comma 1, lettera c) è stata confermata l'invarianza di oneri per la finanza pubblica della disposizione in quanto, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio.

Con riguardo, infine, al comma 1, lettere b) ed e), che prevede la nuova figura dei cappellani coordinatori, è stato evidenziato che la norma non reca alcuna modifica del trattamento economico. L'incarico non comporta, quindi, l'attribuzione di un grado gerarchico superiore, ma consiste nel mero assolvimento dei compiti affidati dall'Ordinario militare, e niente ha a che fare con figura degli Ispettori soppressa dal provvedimento.

## ARTICOLI 4 e 5

### **Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale e in materia di assunzione delle testimonianze di cardinali**

**Le norme** recano ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. In particolare le disposizioni prevedono:

- alcune modifiche all'art. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria (articolo 4);
- l'integrazione del codice di procedura penale, inserendo il nuovo articolo 206-*bis* relativo all'assunzione della testimonianza di cardinali, per cui il cardinale preposto a funzioni di particolare rilievo può chiedere di essere esaminato in un luogo dallo stesso indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica (articolo 5, comma 1). Analoga modifica, per i procedimenti civili, viene introdotta all'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (articolo 5, comma 2).

**La relazione tecnica** afferma che si tratta di mere norme ordinamentali, da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni.

## ARTICOLO 6

### **Clausola d'invarianza finanziaria**

**La norma** stabilisce che dalle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che il comma 1 dell'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa allo Scambio di lettere oggetto di ratifica ed alle conseguenti norme di adeguamento dell'ordinamento interno, prevedendo che dalla loro attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.